



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO N. 02/2026

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2026.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 febbraio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 febbraio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 febbraio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di gennaio.

Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade il 16 febbraio il termine per il versamento relativo ai contributi del quarto trimestre 2025.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva TFR

Scade il 16 febbraio il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento di fine rapporto.

Autoliquidazione Inail - versamento

Scade il 16 febbraio il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026.

Versamento contributi Enasarco

Scade il 20 febbraio il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2025.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 febbraio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Comunicazione Liquidazione periodica IVA (LIPE)

Scade il 2 marzo il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica IVA relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2025 per i soggetti trimestrali.

Imposta di bollo fatture elettroniche

Il 2 marzo è l'ultimo giorno utile per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza Iva nel quarto trimestre 2025.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 11 febbraio 2026

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Novità

Tra le novità che interessano l'adempimento CU2026 ci sono le seguenti:

- nuove scadenze;
- esonero CU per i professionisti in regime forfettario/minimi.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è effettuata entro il 30 aprile (e non più entro il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 vige l'esonero dalla presentazione della CU, relativa ai compensi per i soggetti in regime fiscale forfettario o dei minimi.

Il mancato invio telematico entro i termini è soggetto ad una sanzione di € 100 per ogni certificazione non inviata o inviata in ritardo.

Termini

La CU 2026 si articola in 2 diverse certificazioni:

1. il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
2. il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2026; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Resta fissato al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2026).

Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate. Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2025 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.

La CU 2026 in sintesi

Adempimento	Scadenza
Invio CU all'Agenzia delle Entrate (esclusi autonomi)	16 marzo 2026
Invio "CU autonomi"	30 aprile 2026

Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini	No sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine
--	--

Sanzioni: ammesso il ravvedimento

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU2026 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricorso alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico.

LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2025

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2025.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017.

Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2025 da certificare

Il modello Cupe va consegnato ai percettori da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il prossimo 16 marzo; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2025.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite fiscalmente considerate di utili;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;

- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore.

Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2025.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell'articolo 32-quater D.L. 124/2019, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

Si ricorda che la certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di utili e di riserve formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 TUIR, che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito dei soci.

CREDITO DI IMPOSTA 5.0 RESIDUO UTILIZZABILE IN 5 RATE ANNUALI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative ai fini della fruizione del credito di imposta 5.0 non ancora utilizzato (residuo) al 31 dicembre 2025.

Tale agevolazione è fruibile presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito di imposta matura a seguito di un progetto innovativo da cui derivi una riduzione dei consumi energetici e a seguito della presentazione delle comunicazioni obbligatorie sul sito del GSE.

Una volta maturato, il credito d'imposta poteva essere utilizzato decorsi 5 giorni dall'invio all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE dell'elenco delle imprese beneficiarie.

Il credito maturato e non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 viene obbligatoriamente suddiviso in 5 rate annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili dal cassetto fiscale del contribuente.

L'importo della rata di ogni anno può essere compensato indicando nella sezione Erario il codice tributo 7072 e quale anno di riferimento l'anno a decorrere dal quale diviene utilizzabile ciascuna rata (quindi, 2026, 2027, 2028, 2029 o 2030).

In fase di elaborazione telematica dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello di pagamento.

Lo scarto sarà comunicato tramite l'emissione di apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La prima delle cinque rate riferite al credito di imposta 5.0 residuo esistente al 31 dicembre 2025 è quindi fruibile sin da subito con l'indicazione del credito nella sezione Erario con il codice tributo 7072 e anno di riferimento 2026.

Dal punto di vista contabile, il credito d'imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti.

Il beneficio va ripartito in un arco temporale correlato alla durata dell'ammortamento o del contratto di leasing, tempistica diversa rispetto a quella di utilizzo del credito d'imposta.

Il componente positivo correlato al credito di imposta non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap.

AL VIA LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, entro il 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area riservata, a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

È sempre necessario indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

AdER renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.